

Deliberazione n. 5 del 26-1-2011

**OGGETTO: TARIFFA MASSIMA DI SMALTIMENTO ANNO 2011. DEROGA PER LA DISCARICA DI CASTELLAMONTE.**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione del Deliberazione Assemblea n. 8 del 25-11-2010 è stata approvata la Tariffa Massima di Smaltimento in discarica, per l'anno 2011, dei rifiuti urbani raccolti nei comuni dell'ambito provinciale e/o pretrattati in attuazione degli artt. 5 e 7 del D.lgs 36/2003, nella misura di euro 102,16 a tonnellata comprensivi del contributo comunale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 24/02, ma al netto degli altri contributi e tributi previsti dalla vigente normativa (tributo alla Provincia, ecotassa alla Regione, contributo per l'ATO), rimanendo impregiudicata comunque l'applicazione di un minor prezzo nel caso in cui siano raggiunti livelli di efficienza nella gestione per effetto del contenimento dei relativi costi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli produttivi ovvero per accordi tra i gestori ed i Consorzi finalizzati ad operare delle distinzioni tariffarie tra i rifiuti provenienti dal proprio bacino e da altri bacini.
- Con il medesimo provvedimento è stato altresì stabilito di: *“demandare ad eventuale successivo provvedimento, la definizione della tariffa massima applicabile al conferimento degli RSU presso la discarica di Castellamonte, in considerazione della peculiare situazione in cui si trova il soggetto gestore ASA, attualmente in stato di insolvenza ex art. 8 D.lgs 270/99, e dei costi straordinari di gestione e di investimento a cui il gestore deve far fronte, anche a seguito del provvedimento di sospensione dell'attività di conferimento dei rifiuti da parte della Provincia di Torino”.*

CONSIDERATO CHE:

- Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 71-23582/2008 del 27/03/2008, veniva rilasciata all'Azienda ASA l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente alla discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Vespia, nel Comune di Castellamonte.
- A causa della situazione di dissesto finanziario in cui versava da tempo, l'Azienda ASA, gestore della discarica in oggetto, veniva dichiarata in stato di insolvenza dal Tribunale di Ivrea con sentenza in data 18/02/2010, depositata in data 23/02/2010. Dal dissesto è emersa tra l'altro l'inesistenza dei fondi di accantonamento per le attività di chiusura e post gestione della discarica in oggetto da effettuarsi ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2003.
- Nel mese di aprile del 2010 ASA presentava alla Provincia di Torino, Servizio Gestione Rifiuti, istanza di autorizzazione per un progetto di sopraelevazione della discarica di Vespia per 22.800 mc. A corredo dell'istanza veniva allegato l'elaborato Piano Finanziario, che indicava una tariffa di smaltimento dei rifiuti comprensiva del contributo comunale, ma al netto degli altri contributi e tributi, di 111,31 euro/t.
- Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n 104-21519/2010 del 27/05/2010, ASA veniva autorizzata allo smaltimento, presso la discarica in oggetto, per una volumetria ulteriore massima di 15.000 m3, per un periodo di 4 mesi (dal 01/06/2010 al 30/09/2010), rilevata la necessità di consentire tempestivamente lo smaltimento di rifiuti in misura sufficiente a soddisfare le necessità del bacino del Consorzio Canavesano Ambiente almeno sino a settembre 2010, al fine di scongiurare situazioni di emergenza.
- Tuttavia, con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche N. 167-31885/2010 del 26 agosto 2010 veniva stabilita la sospensione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 decies, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e smi, dell'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 131-24500/2010 del 22/06/2010, per un periodo massimo di 60 giorni. Con tale atto veniva prescritto all'Azienda ASA l'adozione di ulteriori misure correttive sulla discarica, in relazione alla situazione di criticità riscontrata, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- limitare l'ingresso di acque meteoriche all'interno del corpo dei rifiuti nonché di evitare la fuoriuscita di percolato all'esterno dell'area impermeabilizzata e nel Torrente Malesina
  - realizzare sistemi integrativi di estrazione del percolato
  - verificare del battente del percolato presso tutti i pozzi costituenti il sistema di estrazione forzata del gas e allontanamento dello stesso
  - effettuare regolare svuotamento della vasca di raccolta del percolato
  - garantire condizioni di stabilità della struttura di copertura definitiva della discarica e ripristinare eventuali aree danneggiate
  - individuare la causa dell'infiltrazione del liquame rilevato nei pozzetti di drenaggio delle acque meteoriche del piazzale
  - ripristinare la funzionalità dei punti di campionamento relativi al sistema di monitoraggio sottotelo
  - effettuare valutazioni circa i fenomeni di cedimento intervenuti e la volumetria utile residua della discarica
- L'Azienda ASA ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni dettate dalla sopracitata Determina, realizzando, tra l'altro, importanti investimenti relativamente a regimazione delle acque meteoriche, rimodellamenti e copertura con geosintetici delle scarpate al fine di garantirne la stabilità e soprattutto realizzazione di una copertura provvisoria della parte sommitale del corpo di discarica con geomembrana in PEAD.
  - Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 246-45823/2010 del 9.12.2010 è stata consentita la ripresa dell'attività di smaltimento dei rifiuti nella discarica di Vespia. L'attività operativa è ripresa in data 10.12.2010.
  - Considerando le volumetrie autorizzate con la Determinazione della Provincia di Torino del 27/05/2010 (15.000 mc.) e l'ulteriore volumetria di 7.800 mc potenzialmente autorizzabile sulla base del progetto di sopraelevazione da 22.800 mc (non ancora autorizzati dalla provincia di Torino in attesa della presentazione di una nota tecnica integrativa sulla stabilità geotecnica del corpo di discarica), sulla base degli ultimi rilievi topografici sarebbero ancora utilizzabili nella discarica di Vespia circa 17.500 mc.
  - Sulla base dell'Aggiornamento del Piano d'ambito approvato con Delibera n.11 dell'Assemblea dell'ATO-R del 21.12.2010 è stato stabilito che nel corso del 2011 alla discarica in oggetto vengano indirizzati solo i rifiuti raccolti nel Bacino CCA dall'azienda ASA, vale a dire un quantitativo annuo inferiore a 20.000 t., per cercare di limitare il rischio di mandare in emergenza quel territorio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE ASA, con nota pervenuta in data 25/1/2011, ns prot. n.3489, ha comunicato che il costo degli interventi di messa in sicurezza realizzati da parte di ASA nello scorso autunno per rispondere alla diffida della Provincia di Torino e per potere riprendere l'attività di smaltimento dei rifiuti, sospesa con la citata Determinazione provinciale n. 167-31885/2010, è stato pari a circa 200.000 euro, comportando tale costo una incidenza sulla tariffa di accesso alla discarica, rispetto all'ultimo PEF presentato nell'aprile 2010, di circa 10 euro/t.. Tuttavia, essendosi verificata nel corso dell'attuale gestione una riduzione dei costi operativi di gestione all'incirca di pari importo, l'importo tariffario contenuto nel PEF dell'aprile 2010 è rimasto invariato e pari, al lordo di tutte le tasse e contributi, a 119,98 euro/t..

VISTA pertanto la peculiare situazione in cui si trova la discarica ed il suo gestore ASA, ed in particolare:

- La situazione di dissesto finanziario di ASA, dichiarata in stato di insolvenza dal tribunale di Ivrea con sentenza in data 18/02/2010, depositata in data 23/02/2010, da cui emerge che non esistono più i fondi di accantonamento per le attività di chiusura e post gestione della discarica in oggetto da effettuarsi ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2003
- Il risultato del Piano finanziario presentato da ASA nell'aprile del 2010 a corredo dell'istanza di autorizzazione del soprizzo da 22.800 mc., prima dell'emanazione del provvedimento di sospensione dell'attività, che portava a una tariffa comprensiva del contributo al Comune di Castellamonte pari a 111,31 euro/t., di cui 29,29 euro/t. come accantonamento per i costi di chiusura e 8,00 euro/t. per gli accantonamenti di post conduzione
- Il modesto quantitativo annuo di rifiuti da gestire, che non consente di distribuire su un quantitativo adeguato e in modo efficiente i costi fissi di gestione dell'impianto (macchinari, personale e smaltimento del percolato in primis)
- L'aumento, rispetto al progetto originario, dei costi realizzativi resisi indispensabili per consentire lo sfruttamento della volumetria in sopraelevazione
- L'investimento effettuato da ASA per la messa in sicurezza dell'impianto sopracitata.

RITENUTO pertanto, per lo smaltimento nella discarica di Castellamonte dei rifiuti urbani raccolti e/o pretrattati in attuazione degli artt. 5 e 7 del D.lgs 36/2003, fino al raggiungimento delle volumetrie del progetto di soprizzo da

22.800 mc. e facendo salva una diversa determinazione in esito all'ottenimento dell'autorizzazione ad un eventuale ampliamento, di:

- derogare all'applicazione della Tariffa Massima di Smaltimento stabilita da ATO-R per l'anno 2011;
- stabilire la tariffa massima che ASA potrà applicare nell'anno in corso nella misura di euro 111,31 a tonnellata comprensivi del contributo comunale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 24/02, ma al netto degli altri contributi e tributi previsti dalla vigente normativa (tributo alla Provincia, ecotassa alla Regione, contributo per l'ATO), rimanendo impregiudicata comunque l'applicazione di un minor prezzo nel caso in cui siano raggiunti livelli di efficienza nella gestione per effetto del contenimento dei relativi costi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli produttivi;
- stabilire che 37,29 euro/tonn della tariffa applicata da ASA dovranno essere specificamente accantonati, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2003, per le attività di chiusura e post gestione della discarica in oggetto autorizzata con la citata Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 71-23582/2008

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Paolo Foietta	X	
Caltagirone Diego	X	
Trovato Francesco		X
Sobrino Enzo		X
Ferrara Franco	X	
Carrera Ernesto	X	
Magala Antonio	X	
Radonicich Andrea Bruno		X
Vico Luigi	X	

Presenti n. 6

Assenti n. 3

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 6

Contrari n. 0

Favorevoli n. 6

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

### **DELIBERA**

- 1) Per le motivazioni espresse in premessa, relativamente allo smaltimento nella discarica di Castellamonte dei rifiuti urbani raccolti e/o pretrattati in attuazione degli artt. 5 e 7 del D.lgs 36/2003, fino al raggiungimento delle volumetrie del progetto di soprizzo da 22.800 mc. e facendo salva una diversa determinazione in esito all'ottenimento dell'autorizzazione ad un eventuale ampliamento, di:
  - derogare all'applicazione della Tariffa Massima di Smaltimento stabilita da ATO-R per l'anno 2011;
  - stabilire la tariffa massima che ASA potrà applicare nell'anno in corso nella misura di euro 111,31 a tonnellata comprensivi del contributo comunale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 24/02, ma al netto degli altri contributi e tributi previsti dalla vigente normativa (tributo alla Provincia, ecotassa alla Regione, contributo per l'ATO), rimanendo impregiudicata comunque l'applicazione di un minor prezzo nel caso in cui siano raggiunti livelli di efficienza nella gestione per effetto del contenimento dei relativi costi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli produttivi;
  - stabilire che 37,29 euro/tonn della tariffa applicata da ASA dovranno essere specificamente accantonati, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2003, per le attività di chiusura e post gestione della

dis carica in oggetto autorizzata con la citata Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 71-23582/2008.

- 2) Di dare mandato agli Uffici di monitorare costantemente l'attuazione, da parte di ASA, di quanto stabilito al precedente punto 1).
- 3) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario  
Dott. Adolfo REPICE  
(f.to in originale)

Il Presidente  
Dott. Paolo FOIETTA  
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile  
Dott. Riccardo CIVERA  
(f.to in originale)